

**TAR Emilia Romagna**  
**sentenza 8 novembre 2021, n. 903**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Questura di XXXXXXXXX, in persona del Questore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria *ex lege*, via XXXXXX;

*per l'annullamento previa sospensiva*

-del provvedimento del XXXXXX con cui la Questura di XXXXX - Ufficio Immigrazione - dichiarava inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo richiesto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di XXXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 il dott. XXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con il ricorso in esame, notificato il 12 febbraio 2021, l'odierno ricorrente cittadino di nazionalità XXXXX, ha impugnato il diniego della Questura di XXXXXXX del XXXXX redatto *ex art. 2 L.241/90* in forma semplificata, di archiviazione dell'istanza volta all'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art 103 c. 2 del decreto legge n. 34 del 2020, motivato dalla carenza dei requisiti normativamente previsti.

A sostegno del ricorso ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione di legge (art 3 L.241/90, art 103 D.L.34/2020, Decreto Min. Interno 27 maggio 2020) ed eccesso di potere sotto diverso profilo, in sintesi evidenziando di aver svolto attività di operaio agricolo nel 2017 (25 gg.) e nel 2018 (9 gg.) ovvero prima della data del 31 dicembre 2019. Ha chiesto la rimessione in termini in relazione alla tardiva proposizione del ricorso, notificato "*manu proprie*" il 23 settembre 2020, ma senza traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente.

Si è costituita in giudizio la Questura di XXXXXX, ritenendo come l'attività lavorativa prestata dal ricorrente non sia sufficiente e comunque non attinente ad uno dei settori indicati dall'art. 4 D.M. 27 maggio 2020.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2021 con ordinanza n. 256/2021 la domanda incidentale cautelare è stata accolta "atteso che l'odierno ricorrente appare in possesso dei requisiti di cui all'art. 103 comma 2 D.L. 34/2020 per il conseguimento del permesso di soggiorno temporaneo, avendo prestato attività lavorativa prima del 31 dicembre 2019 in uno dei settori indicati dall'art. 4 D.M. 27 maggio 2020".

In prossimità della discussione per l'udienza pubblica le parti non hanno depositato memorie né documentazione.

All'udienza pubblica del 27 ottobre 2021, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.- È materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Ferrara ha disposto l'archiviazione dell'istanza presentata dal ricorrente volta all'ottenimento di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art. 103 c. 2, DL del decreto legge n. 34 del 2020, motivato dall'asserita carenza dei requisiti prescritti.

Lamenta parte ricorrente *in primis* la violazione e falsa applicazione del citato art. 103, sostenendo di essere nel pieno possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo ivi previsto, allegando documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa.

2.- Preliminarmente va disposta la concessione del beneficio dell'errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a. in relazione al termine di proposizione del gravame notificato il 12 febbraio 2021 ovvero ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notifica "*manu proprie*" del provvedimento impugnato avvenuta il 23 settembre 2020.

Come noto nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile (oggi disciplinata dall'art. 37 c.p.a.) costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (*ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2021, n.4257).

Per giurisprudenza costante anche dell'adito Tribunale la mancata traduzione dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione degli stranieri in una lingua da loro conosciuta ovvero quanto meno in lingua inglese, francese o spagnola non costituisce vizio di legittimità, in quanto la relativa previsione (art. 2 comma 6, d.lg. n. 286 del 1998) non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., per cui tale mancata traduzione non rende nullo o annullabile l'atto assunto dall'Amministrazione, ma in ipotesi legittima la concessione dell'errore scusabile in caso di ritardo nella proposizione del gravame (Consiglio di Stato, sez. VI, 16.12.2010 n° 9071; id., 21.07.2010 n° 4789; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, 12 ottobre 2015, n. 870).

Nel caso di specie l'odierno ricorrente, cittadino XXXXXXXXXXXX, si è visto notificare il provvedimento lesivo senza alcuna traduzione, oltre che senza l'indicazione dell'autorità giudiziaria e del termine entro cui ricorrere, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione dell'errore scusabile.

3.- Ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 “ 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

4.- La suindicata norma contempla due diverse fattispecie con finalità di sanatoria ovvero quella di cui al primo comma riguardante l'emersione dal lavoro irregolare mentre quella di cui al secondo comma volta a consentire temporaneamente la permanenza in Italia degli stranieri in attesa di occupazione che hanno svolto attività lavorativa nei settori ivi indicati (agricolo o domestico) antecedentemente al 31 ottobre 2019 e con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2020.

5.- Ciò premesso, l'odierno ricorrente ha documentato di aver svolto nel 2017, per un totale di 25 giorni, l'attività di addetto alla coltura mista e nel 2018, per 9 giorni, di operaio nella coltivazione dei cereali, ovvero nel settore agricolo esattamente come previsto dalla norma, la quale invero non richiede un numero minimo di giornate lavorative per accedere alla sanatoria, dimostrando conseguentemente anche la presenza nel territorio italiano.

Al fine della dimostrazione del requisito richiesto dall'art. 103 del d.l. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo del lavoratore straniero presente in Italia alla data dell'8 marzo 2020, l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 (agricoltura, assistenza alla persona, lavoro domestico) antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16, non incontra nel silenzio della norma limiti quantitativi, sì che anche rapporti a tempo determinato di poche giornate risultano sufficienti.

6.- Ne consegue la fondatezza dei dedotti motivi, oltre che di difetto di motivazione, di violazione e falsa applicazione del citato art 103 del DL 34/2020.

7.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è fondato e va accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione delle spese in favore del ricorrente, in misura di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

XXXXXXXXXX, Presidente

XXXXXXXXXXXXXX, Consigliere

XXXXXXX, Consigliere, Estensore